



**Decreto del Direttore amministrativo nr. 94 del 29/12/2025**

Proponente: *Marco Chini*

*Sira*

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: *Dott. Marco Chini*

Estensore: Filippo Del Campana - Struttura stabile di supporto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023:

Settore Provveditorato

**Oggetto: Autorizzazione al subappalto per l'acquisto di apparati di controllo della rete wifi, switch e UPS per armadio rack su finanziamento ACN a seguito di AVVISO PUBBLICO n. 08/2024 valere sul PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.5 “Cybersecurity M1C1I1.5, CUP: \_E19B24000020006 CIG B808DC2F67**

**ALLEGATI N.: 2**

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Contratto di subappalto in merito alla procedure per l'acquisto di apparati di controllo della rete wifi, switch e UPS per armadio rack su finanziamento ACN a seguito di AVVISO PUBBLICO n. 08/2024 valere sul PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.5 “Cybersecurity M1C1I1.5, CUP: _E19B24000020006	sì	digitale
Istanza di subappalto in merito alla procedure per l'acquisto di apparati di controllo della rete wifi, switch e UPS per armadio rack su finanziamento ACN a seguito di AVVISO PUBBLICO n. 08/2024 valere sul PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.5 “Cybersecurity M1C1I1.5, CUP: _E19B24000020006	sì	digitale

**Natura dell'atto:** *immediatamente eseguibile*

**Trattamento dati personali:** *Sì*      **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

Il Direttore amministrativo

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 e s.m.i., avente per oggetto “Nuova disciplina dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT);

Visto il decreto del Direttore generale n. 96 del 10.06.2021, con il quale alla sottoscritta è stato attribuito, a decorrere dal 10.06.2021, l’incarico di Direttore amministrativo dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 50 del 05.03.2024 è stato adottato il Regolamento di organizzazione di ARPAT, ai sensi dell’art. 20 co. 3 della LRT n. 30/2009, (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 968 del 05/08/2024), successivamente adeguato alla DGRT 968/24 con decreto del Direttore generale n. 167 del 05.09.2024;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011, modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013, nonché l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 225 del 27.11.2024 in corso di attuazione;

Vista la “Richiesta di avvio procedura di affidamento” di cui alla PG. SG.10 avente ad oggetto l’acquisto di apparati di controllo della rete wifi, switch e UPS per armadio rack, agli atti, con la quale il Responsabile del SIRA dott. Marco Chini ha chiesto di dotare l’Agenzia dei prodotti e dei servizi necessari per la fornitura e messa in opera di un dispositivo per la gestione degli accessi wifi, switch e di UPS da armadio rack per un importo complessivo di euro 71.565,38 oltre IVA;

Preso atto che:

- come precisato nella relazione a firma del dirigente responsabile del Settore SIRA (agli atti), ARPAT ha partecipato al bando dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) a seguito di avviso pubblico n. 08/2024 a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.5 “Cybersecurity M1C1I1.5”, presentando una proposta di progetto denominata ”ARPAT-Interventi di potenziamento della resilienza cyber”;
- in tale ambito è ricompreso l’intervento denominato “5D” che prevede Implementazione di un sistema NAC per il controllo dell’accesso fisico, sistemi per il controllo dell’accesso remoto, firewall per sedi periferiche per controllo traffico e segmentazione e di un sistema WAF che, tra i vari interventi, prevede di acquisire la fornitura in opera di Switch tipo 2 ARUBA (Layer 2 Small 10/100/1000 - PoE) anche dei necessari servizi di installazione;
- è attiva sul portale Consip la convenzione denominata "Reti Locali 8", finalizzata alla fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali, aggiudicata al RTI con mandataria Vodafone Italia S.p.A. e mandanti Coverge S.r.l. e Studio Tecnico Ing. Umberto Lisa;
- il lotto 2 della suddetta convenzione, specificamente destinato alle Pubbliche Amministrazioni Locali, ha esaurito il massimale disponibile, inclusa l’estensione del sesto quinto, e pertanto non è utilizzabile per l’affidamento in oggetto;

Considerato che:

- contattata dal Responsabile della transizione digitale, Vodafone Italia Spa si è resa disponibile a fornire il materiale e i servizi necessari alla messa in opera di un dispositivo per la gestione degli accessi wifi, switch e di UPS da armadio rack, alle stesse condizioni previste dalla citata Convenzione Consip;
- in data 25/06/2025, la ditta Vodafone Italia S.p.A., su richiesta dell’Agenzia, ha trasmesso un elenco dei prodotti necessari (agli atti) alla realizzazione dell’intervento richiesto, unitamente a un preventivo di spesa basato sul listino della convenzione "Reti Locali 8", con materiali, servizi e costi analoghi;

- il preventivo, pari a € 71.565,38 oltre IVA, è stato valutato congruo rispetto ai prezzi di mercato e coerente con le condizioni economiche della convenzione Consip "Reti Locali 8";
- la ditta Vodafone Italia Spa è presente sul portale telematico di Regione Toscana (START);
- con decreto n. 47 del 07.07.2025 è stato decretato di affidare, secondo l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e l'art. 17, comma 5 del citato D.Lgs., alla società Vodafone Italia Spa, attraverso la piattaforma telematica di Regione Toscana (START) la fornitura del materiale e dei servizi necessari alla messa in opera di un dispositivo per la gestione degli accessi wifi, switch e di UPS da armadio rack, per un importo non superiore a 71.565,38 oltre IVA
- in data 17.07.2025 è stato pubblicata sul sistema telematico di Regione Toscana (START) l'affidamento diretto n 028642/2025;
- in data 31.07.2025, termine ultimo per la presentazione dell'offerta, la ditta Vodafone Italia Spa ha presentato un'offerta pari ad euro 71.483,78 oltre IVA;
- che tale importo è stato ritenuto congruo rispetto ai prezzi di mercato e coerente con le condizioni economiche della convenzione Consip "Reti Locali 8";
- che l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 a seguito dell'esito positivo dei controlli, attivati d'ufficio, sul possesso, da parte della predetta società, dei requisiti di ordine generale (CIG B808DC2F67);
- con lettera contratto del 14 ottobre 2025 prot. n. 58200/2025 è stato stipulato il contratto mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023;

Dato atto che:

- in data 28 novembre 2025 è arrivata l'istanza di autorizzazione al contratto di subappalto (Prot. n. 100036) da parte di Vodafone Italia Spa, composta da:
  - istanza di autorizzazione al subappalto (allegato 1) per le seguenti prestazioni: installazione e configurazione specialistica di apparati di rete, dispositivi di gestione ed UPS e per l'importo complessivo di € 29.367,99 (oltre IVA);
  - dichiarazione dei requisiti del subappaltatore Consorzio Stabile NextHera Scrl (partita IVA 13359921007) e della consorziata esecutrice Ecotel Italia Srl (partita IVA 02887060792) (agli atti);
  - contratto di subappalto (allegato 2);
  - la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto (agli atti);
- a seguito di richiesta della Stazione appaltante è stata presentata la documentazione integrativa inerente l'idoneità professionale della consorziata esecutrice di cui all'art. 26 del d.lgs. 81/2008 e all'art. 16 della L.R. n. 38/2007;

Rilevato che:

- nel contratto di subappalto allegato alla richiesta viene indicata, come ditta subappaltatrice, il Consorzio Stabile NextHera Scrl., che ha indicato quale esecutrice del servizio la consorziata Ecotel Italia Srl; il contratto prevede, altresì, che ai lavoratori in subappalto sono garantite le medesime tutele normative ed economiche dell'appaltatore ai sensi dell'art. 119 comma 12 del d.lgs. n. 36/2023;
- i controlli effettuati tramite FVOE sul Consorzio Satabile NextHera Scrl hanno dato esito positivo;
- sono stati attivati i controlli sulla ditta Ecotel Italia Srl al di fuori del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), in quanto per il controllo della consorziata esecutrice non è possibile procedere mediante FVOE;

Dato atto che con il predetto decreto n. 47 del 07.07.2025 è stato individuato, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, "Responsabile unico del progetto (RUP)" il Dott. Marco Chini, in qualità di Responsabile del Settore SIRA, e il dott. Enrico Leoncini del Settore SIRA, quale "Direttore

dell'esecuzione del contratto", ai sensi dell'art. 114 ("Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti") del D.Lgs. n. 36/2023;

Preso atto che per l'espletamento del presente appalto sono rilevabili i rischi interferenti per i quali è necessario adottare specifiche misure di sicurezza e che, pertanto, risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI), ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ma che non sussistono specifici costi della sicurezza di cui al medesimo art. 26;

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità formale alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

decreta

1. di autorizzare il subappalto dell'installazione e configurazione specialistica di apparati di rete, dispositivi di gestione ed UPS all'operatore economico Consorzio Stabile NextHera Srl, con sede in Via Valle di Perna 1/A – 00128 – Roma (RM) c.f. 13359921007 per l'importo di € 29.367,99 (oltre IVA), in riscontro all'istanza pervenuta in data 28 novembre 2025 (ns. Prot. n. 100036) dall'operatore aggiudicatario, Vodafone Italia Spa, della fornitura del materiale e dei servizi necessari alla messa in opera di un dispositivo per la gestione degli accessi wifi, switch e di UPS da armadio rack (CIG B808DC2F67), alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dall'art 119 del D.Lgs. n. 36/2023;
2. di dare atto che l'autorizzazione è rilasciata nelle more della conclusione delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui agli articoli 94, e seguenti del D.Lgs. 36/2023 in capo alla ditta Ecotel Italia Srl, consorziata del Consorzio Stabile NextHera Srl, indicata quale ditta esecutrice a svolgere i servizi indicati nel contratto di subappalto, e che, nel caso venisse accertata la sussistenza di cause di esclusione, la stessa dovrà, ai sensi dell'art. 119 comma 10 del d.lgs. n. 36/2023, essere sostituita;
3. di dare atto che, a seguito dell'autorizzazione al subappalto di parte del contratto, essendo rilevabili rischi interferenti per i quali è necessario adottare specifiche misure di sicurezza, il RSPP provvederà all'aggiornamento del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI), ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., pur rilevando che non sussistono specifici costi della sicurezza;
4. di dare atto che il Settore Provveditorato, come da Atto di organizzazione interna, svolge funzioni di struttura stabile di supporto dei RUP ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. in continuità con l'art. 31, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come stabilito, altresì, nel decreto del Direttore generale n. 41/2017;
5. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di consentire l'inizio delle attività quanto prima in modo da rispettare i tempi previsti dal progetto dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) individuato con CUP E19B24000020006;

Il Direttore amministrativo  
Dott.ssa Paola Querci\*

\* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale, D.lgs 82/2005 e s.m.i, predisposto e conservato come nativo digitale e disponibile presso l'amministrazione."

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Paola Querci , sostituto responsabile del settore Affari generali in data 23/12/2025
- Paola Querci , sostituto responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 24/12/2025
- Marco Chini , il proponente in data 24/12/2025
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 24/12/2025
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 29/12/2025

**Contratto di subappalto LAN8\_Prot. 7317V**

Tra

**Vodafone Italia S.p.A.**, società soggetta a direzione e coordinamento di SWISCOM AG, con sede legale in Italia, Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO), codice fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 93026890017, Partita I.V.A. n. 08539010010, in persona dei suoi Procuratori Barbara Mascheroni, nata a Milano il 19/07/1971, e Laura Sesana nata a Milano il 4/12/1966, giusta procura del 10/06/2025 N.Rep.44228 Rac.N.17816 del Notaio in Milano Dott.ssa Elena Terrenghi, muniti dei poteri di legge per la stipula del presente contratto di subappalto (di seguito per brevità denominata “**Appaltatore**” o “**Vodafone**”)

**e**

**Consorzio Stabile NextHera S.c.r.l.**, società con sede legale in Roma, Via Valle di Perna, 1/A, codice fiscale 13359921007, Partita Iva 13359921007, nella persona di Luigi Piergiovanni nato in Baruta Venezuela il 15/01/1975, nella sua qualità di Procuratore Speciale munito dei poteri di legge per la stipula del presente contratto (di seguito per brevità denominata “**Fornitore**”)

entrambi per brevità in seguito denominate “**Parti**”

premesso

- a) Che l'amministrazione ARPAT REGIONE TOSCANA - DIREZIONE TECNICA - Settore Sistema Informativo Regionale Ambientale (di seguito per brevità denominata “Amministrazione” e/o “Cliente”) ha conferito all'Appaltatore formale incarico per l'ampliamento ed ammodernamento delle infrastrutture della rete locale LAN, ODA 69 del 13 ottobre 2025, CIG B808DC2F67.
- b) che è volontà dell'Appaltatore affidare in subappalto al Subappaltatore quota parte delle seguenti prestazioni indicate in Allegato A: necessariamente ricomprese tra le attività subappaltabili dichiarate in fase di offerta; in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, per parte delle prestazioni oggetto del Contratto;
- c) che l'Appaltatore intende affidare in subappalto i servizi sopra richiamati al Subappaltatore, a sua volta in possesso di adeguata affidabilità tecnico-economica;
- d) che il Subappaltatore conseguentemente dichiara di disporre dei requisiti necessari per l'esecuzione a regola d'arte delle seguenti prestazioni: installazione e configurazione specialistica di apparati di rete, dispositivi di gestione ed UPS;
- e) che il Subappaltatore si è dichiarato disposto ad assumere in subappalto l'esecuzione dei servizi così come descritti nell' Allegato A al presente contratto;
- f) che tutti gli adempimenti richiesti all'Appaltatore, a fronte dell'Appalto, vengono e verranno richiesti dall'Appaltatore al Subappaltatore;
- g) che il Subappaltatore ha dichiarato che l'impresa consorziata che svolgerà le prestazioni oggetto del contratto di subappalto in qualità di esecutrice e' Ecotel Italia S.r.L – Via Fiume Bianco 56 Roma, Codice fiscale 02887060792, Partita Iva 02887060792;
- h) che il Subappaltatore – anche al fine di consentire a Vodafone di rendere le dichiarazioni di cui all'119 del D.Lgs. n. 36/2023 - dichiara:
  - di essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per l'assunzione in subappalto di dette prestazioni;
  - di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.;
  - di disporre – nell'ambito delle attività di propria competenza di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quanto altro necessario all'esecuzione dei servizi affidati con il presente Contratto e correlati Ordini di Esecuzione (come nel seguito definiti) per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle attività subappaltate, con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
  - di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;

- di essere in regola con gli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276;
  - di aver preso visione di tutta la documentazione di gara
  - di aver preso cognizione diretta, prima della sottoscrizione del presente Contratto, delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, nonché di tutte le circostanze che possano direttamente od indirettamente avere influenza sullo svolgimento delle attività e sui relativi costi di cui il Subappaltatore dichiara di aver tenuto in debito conto nella determinazione della sua offerta;
  - di aver formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire nell'esecuzione delle prestazioni, e, quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il corrispettivo pattuito;
  - che sono a carico del Subappaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto e dei correlati Ordini di Esecuzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste;
- i) l'Appaltatore si impegna a depositare il presente contratto di subappalto presso l'Amministrazione così come previsto dalla vigente normativa in materia, almeno 20 giorni prima dell'inizio del/i servizio/i oggetto dell'affidamento in subappalto;
- j) l'Appaltatore si impegna, a depositare, unitamente al presente Contratto, la certificazione attestante il possesso, da parte del Subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023 in relazione alle prestazioni subappaltate, nonché la dichiarazione del Subappaltatore attestante l'assenza in capo allo stesso dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 D.Lgs. n. 36/2023;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

## **Art. 1 PREMESSE**

Le premesse formano parte integrante del presente contratto di subappalto.

## **Art. 2 OGGETTO**

L'Appaltatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., affida al Subappaltatore, che accetta di eseguire con proprio personale e con mezzi propri, l'installazione e configurazione specialistica di apparati di rete, dispositivi di gestione ed UPS come meglio specificati nell'allegato A.

Con il presente contratto di subappalto le Parti convengono che il/i servizio/i verrà prestato dal Subappaltatore in piena autonomia, essendo le Parti imprenditori indipendenti non legati tra loro da vincoli di controllo o collegamento.

I servizi verranno erogati dal Subappaltatore sulle sedi dell'Amministrazione Contraente presenti sul territorio nazionale.

Resta inteso che, anche in mancanza di espressa richiesta o indicazione da parte dell'Appaltatore, il Subappaltatore, dovrà svolgere i Servizi oggetto del Contratto e dei correlati Ordini di Esecuzione in modo perfettamente compiuto ed a regola d'arte, nonché, in conformità ad ogni vigente disposizione normativa e regolamentare di riferimento e loro eventuali aggiornamenti legislativi.

## **Art. 3 DURATA**

Il presente contratto di subappalto acquisirà efficacia dalla data del rilascio dell'autorizzazione all'affidamento in subappalto da parte dell'Amministrazione e avrà una durata pari all'ODA emesso dall'Amministrazione Contraente.

Il Subappaltatore sarà tenuto a garantire l'erogazione dei servizi alle condizioni di cui al presente Contratto fino al rilascio da parte dell'Amministrazione Contraente del verbale di collaudo positivo e/o certificato di verifica di

conformità ovvero alla completa erogazione, senza contestazione, dei servizi oggetto dell'ODA n. 69 del 13 ottobre 2025, CIG B808DC2F67.

È esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti del presente contratto di subappalto

Le Parti si impegnano a dare inizio alle attività, oggetto del presente contratto, solo dopo il rilascio della necessaria autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

Sin d'ora le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto di subappalto non avrà efficacia qualora non venga rilasciata la necessaria autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

In caso di violazione da parte del Subappaltatore e/o della Società Consorziata esecutrice di quanto previsto al primo comma del presente articolo, Vodafone avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto e i correlati Ordini ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Il Subappaltatore è da subito obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti, prescritti per l'ottenimento della autorizzazione al subappalto.

#### **Art. 4 CORRISPETTIVO**

I servizi dovranno essere effettuati nella misura che sarà richiesta da Vodafone per l'importo massimo complessivo, indicativo e non impegnativo, valutato complessivamente in euro 29.367,99 (ventinovemilatrecentosessantasette/99) oltre IVA.

Resta quindi inteso che Vodafone non è in alcun modo impegnata nei confronti del Subappaltatore per l'importo sopra indicato, in virtù della stipula del presente Contratto, né tale importo può generare alcuna aspettativa di natura economica e/o un ragionevole convincimento dell'impegno economico di Vodafone nei confronti del Subappaltatore se non per i servizi contrattualmente assegnati/ordinati mediante emissione di specifici Ordini di Esecuzione e per gli importi negli stessi riportati, a seguito degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti e nulla il Subappaltatore potrà pretendere in caso di ridotta o mancata richiesta di qualsiasi servizio. Fermo restando quanto già previsto nel precedente art. 3, il Subappaltatore, darà inizio alle attività oggetto dei singoli Ordini di Esecuzione solo a seguito dell'emissione da parte di Vodafone di questi ultimi.

Con riferimento al presente contratto di subappalto, i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quelli propri connessi con lo specifico appalto, sono pari ad euro 293,67.

#### **Art. 5 TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

Le parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi compreso l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3, comma 8 ultimo periodo, della medesima Legge.

Il presente contratto si risolverà di diritto nell'ipotesi in cui:

- le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- le parti, ognuna per propria competenza, abbiano omesso di comunicare l'inadempimento della controparte contrattuale agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Ciascuna fattura della società subappaltatrice dovrà contenere il riferimento alla Convenzione/Contratto ed al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce, al CIG e (ove previsto) al CUP (Codice Unico Progetto) e dovrà essere intestata e spedita all'Appaltatore e nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nella Convenzione/Contratto, pena l'applicazione delle penali ivi previste.

L'Appaltatore stesso dovrà effettuare il pagamento delle fatture di cui sopra sul conto corrente bancario o postale, dedicato, anche non in via esclusiva, appositamente comunicato dal Subappaltatore all'Appaltatore, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale indicando espressamente al CIG e (ove previsto) al CUP (Codice Unico Progetto).

#### **Art. 6 DIVIETO DI ULTERIORE SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È fatto divieto al Subappaltatore di ulteriormente subappaltare o, comunque, di fare eseguire a terzi, anche solo parzialmente, il/i servizio/i oggetto del presente contratto di subappalto.

Il Subappaltatore, inoltre, dichiara e garantisce che il presente contratto di subappalto non verrà ceduto a terzi, totalmente o parzialmente.

Il presente contratto di subappalto, in caso di inosservanza di uno dei divieti sopra evidenziati, si intenderà risolto di diritto.

## **Art. 7 ORDINI DI ACQUISTO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Alle condizioni previste dal presente Contratto, Vodafone potrà conferire al Subappaltatore, che fin d'ora accetta, l'incarico di svolgere i Servizi che verranno specificatamente indicati nei singoli Ordini. Il Subappaltatore, per l'esecuzione dei Servizi, s'impegna ad avvalersi di Personale in possesso dei requisiti professionali descritti in ciascun Ordine nonché dalle leggi applicabili.

Salvo diverso accordo tra le Parti in relazione ad uno specifico cliente di Vodafone (**“Cliente”**), il Subappaltatore è autorizzato a fatturare solo a seguito della consegna dei prodotti e servizi necessari alla fornitura dell'Ordine, come evidenziato dall'emissione della notifica di Good Receipt **“GR”** rilasciata al termine del completamento dei controlli con esito positivo.

I pagamenti delle fatture, regolarmente emesse ed autorizzate da VO, verranno effettuati in base ai termini di pagamento accettati e sottoscritti nell'Accordo global Vodafone Procurement Agreement (VPA) e/o **“Condizioni Generali Vodafone Italia Spa del 5/2/2025”** ed eventuali amendment/condizioni speciali di progetto. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente comunicato dal Subappaltatore.

Nessun pagamento potrà essere effettuato a soggetti diversi dal Subappaltatore e in Paese diverso da quello in cui il Subappaltatore ha reso i propri Servizi. Resta inteso che, in caso di ritardo dei suddetti pagamenti, Vodafone sarà tenuta unicamente al pagamento di interessi legali al tasso previsto all'art. 1284 del Codice Civile, senza necessità di preventiva messa in mora.

La Legge n. 205 del 27.12.2017 (cd. Legge di Bilancio per il 2018) ha introdotto l'obbligo generalizzato della fattura elettronica nei rapporti tra soggetti residenti o stabiliti in Italia a decorrere dal 1/1/2019: a partire da tale data saranno considerate valide ai fini fiscali le sole fatture emesse in formato elettronico XML trasmesse/ricevute attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) di Sogei.

Al fine di adempiere correttamente all'obbligo sopra riportato, Il Subappaltatore dovrà inserire nella fattura che emetterà a decorrere dal 1/1/2019 nei confronti di Vodafone (in aggiunta a quanto previsto dalla vigente normativa), le seguenti informazioni:

Il Codice **“TLV87TP”** che rappresenta l'indirizzo telematico dove devono essere recapitate le fatture intestate alla scrivente società (tale codice deve essere inserito nel campo **“<CodiceDestinatario>”**);

Il Codice Subappaltatore con cui il Subappaltatore e' definito a SAP rappresenta il codice identificativo a voi attribuito sui sistemi informatici di Vodafone (tale codice deve essere inserito nel campo **“<RiferimentoAmministrazione>”**);

Il nr. identificativo dell'Ordine di Acquisto ricevuto da Vodafone deve obbligatoriamente essere indicato nella fattura elettronica (da inserire nel campo **“<IdDocumento>”**), così come già oggi è riportato nelle fatture cartacee/digitali.

## **Art. 8 CONSEGNA**

I prodotti e i servizi completi della documentazione d'accompagnamento sono consegnati presso Vodafone e/o le Amministrazioni Contraenti alle date concordate e durante il normale orario lavorativo (salvo che sia stato diversamente concordato per iscritto antecedentemente alla consegna).

Il Subappaltatore riconosce e accetta che per Vodafone è essenziale che i prodotti e i servizi) siano consegnati nel pieno rispetto della tempistica prevista nelle presenti condizioni contrattuali e di tutte le clausole riportate nell'Allegato A, oltre che nei relativi Ordini anche quando anticipati via e-mail, tempistica da considerarsi essenziale nell'interesse di Vodafone. Il Subappaltatore, tuttavia, non sarà considerato responsabile nel caso in cui non abbia rispettato le scadenze e i termini previsti a causa di un atto o di un'omissione di Vodafone sempre che Vodafone sia stata informata di tale circostanza. In tali ipotesi il termine inizialmente previsto per la consegna prodotti nei singoli Ordini sarà prolungato per un periodo di tempo corrispondente a tale differimento.

Impregiudicato ogni altro rimedio o diritto di Vodafone spettante per legge, ai sensi del presente Contratto, qualora i Prodotti non vengano consegnati nel rispetto dei termini e delle condizioni previste ovvero nel caso in

cui vi sia una controversia sui Prodotti, Vodafone ha il diritto, oltre a quanto stabilito nell'Allegato A, di avvalersi dei rimedi di seguito indicati, a propria discrezione, a prescindere dal fatto che parti dei Prodotti abbiano formato oggetto di accettazione da parte di Vodafone stessa:

- a) respingere i Prodotti (in tutto o in parte) e restituirli al Subappaltatore, ad esclusivo costo e rischio del Subappaltatore stesso, in relazione al fatto che il Subappaltatore sarà tenuto a rimborsare integralmente a Vodafone il corrispettivo dei Prodotti restituiti;
- b) ottenere il rimborso dal Subappaltatore di ogni spesa ragionevolmente sostenuta da Vodafone al fine di acquisire da altri fornitori l'hardware in sostituzione di quello fornito dal Subappaltatore e restituito da Vodafone;
- c) ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di ciascun inadempimento o degli inadempimenti da parte del Subappaltatore; o
- d) risolvere l'Ordine e/o il Contratto.

#### **Art. 9 MODALITA E TEMPI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI, COLLAUDO E ACCETTAZIONE**

Il Subappaltatore assicura il rispetto dei requisiti tecnici e dei requisiti qualitativi dei Servizi riportati nell'Allegato A ("Descrizione dell'oggetto delle attività affidate in subappalto"), requisiti individuati da Vodafone ed accettati dal Subappaltatore.

I Servizi saranno eseguiti dal Subappaltatore a propria esclusiva cura e responsabilità, utilizzando personale specializzato ed adeguatamente addestrato e organizzato ("Team").

I Servizi s'intendono comprensivi della reperibilità, degli interventi straordinari e delle attività svolte in giorni festivi e fuori orario di lavoro pattuiti tra la Parti.

Il Subappaltatore si impegna a consegnare a Vodafone i risultati delle attività nei tempi concordati tra la Parti, salvo l'esplicita pattuizione di tempistiche diverse, di volta in volta concordate per iscritto.

Con la sottoscrizione dell'Ordine il Subappaltatore accetterà, incondizionatamente, anche i predetti termini temporali dichiarandosi, sin d'ora, consapevole che il rispetto dei tempi indicati in ciascun Ordine è condizione essenziale e vincolante per Vodafone.

Vodafone potrà verificare, in ogni momento, la corretta esecuzione dei Servizi, presentando, se del caso, eventuali osservazioni o contestazioni motivate. Vodafone potrà inoltre, in ogni momento, verificare che la composizione dei Team sotto ogni profilo (competenze, numero, etc.) sia conforme a quanto concordato tra le Parti.

Vodafone si riserva la facoltà di richiedere in ogni momento al Subappaltatore la sostituzione di tecnici dei Team, che svolgono la loro attività in modo non soddisfacente o inadeguato, ovvero che abbiano violato norme di legge o procedure di Vodafone: in tali casi, il Subappaltatore dovrà garantire la relativa sostituzione entro 1 (una) settimana dal ricevimento della richiesta scritta di Vodafone.

Le Parti convengono che sono a carico del Subappaltatore i costi relativi ai materiali e strumenti necessari all'esecuzione dei Servizi.

Per l'esecuzione dei Servizi, ferma restando la possibilità di poter ricorrere all'istituto del distacco, previa autorizzazione di Vodafone e nel rispetto della normativa di settore in vigore, è escluso tassativamente l'impiego di personale non dipendente dal Subappaltatore o da suoi eventuali aventi causa quali freelance, collaboratori occasionali e similari.

I Prodotti e i Servizi saranno soggetti all'accettazione di Vodafone e il Subappaltatore garantisce l'esecuzione dei servizi descritti in Allegato A a regola d'arte.

I Prodotti e i Servizi si intenderanno accettati da Vodafone solo a seguito di espressa accettazione secondo le modalità di seguito descritte:

- (i) Nel caso di positiva conclusione delle attività e accettazione, Il Subappaltatore invierà a Vodafone rapporto mensile delle attività svolte ("Report di Lavoro") e Vodafone confermerà le attività del Subappaltatore e rilascerà il benestare al pagamento ("Good Receipt" o "GR") per accettazione del Servizio entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento del Report di Lavoro;
- (ii) Nel caso di esito negativo del collaudo ed accettazione, Vodafone invierà al Subappaltatore via mail (o consegnerà al rappresentante del Subappaltatore presente al collaudo) nota scritta riportante i vizi e/o difetti riscontrati. Il Subappaltatore sarà tenuto a intervenire, secondo le modalità indicate da Vodafone, per eliminare guasti, vizi, difetti, danni, malfunzionamenti, difformità, ecc. entro 5 giorni di calendario dal ricevimento della nota scritta sopra indicata.

## **Art. 10 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI**

È fatto obbligo al Subappaltatore e/o alla Società Consorziata esecutrice di eseguire i servizi oggetto del Contratto e dei connessi Ordini di Esecuzione nel rispetto degli SLA indicati nella documentazione di gara e, in particolare, nel Capitolato tecnico e nello schema di Contratto sottoscritto con l'Amministrazione. A tal fine, per la corretta ed esaustiva identificazione degli SLA relativi al Subappaltatore è riportato nell'Allegato C ("SLA" o "Service Level Agreement") e nel Capitolato tecnico. La verifica del raggiungimento degli SLA avverrà su base mensile e in concomitanza delle riunioni periodiche di verifica mensile sull'andamento del Servizio ("Riunioni Periodiche"). Vodafone nel corso delle Riunioni Periodiche evidenzierà eventuali scostamenti relativi ai livelli quantitativi e qualitativi dei Servizi. Il Subappaltatore, dal canto suo, dovrà predisporre un piano di azione correttivo da applicare con decorrenza immediata.

Le Parti convengono che, in caso di mancato rispetto degli SLA e, dunque, in caso di applicazione a Vodafone delle relative penali da parte delle Amministrazioni Vodafone potrà applicare le penali indicate nel Capitolato tecnico al Subappaltatore e/o alla Società Consorziata esecutrice, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Le parti precisano che il monitoraggio del rispetto dei parametri di SLA imposti dall'Allegato C inizierà a decorrere dall'emissione da parte di Vodafone dell'ordinativo di cui all'art. 2 del presente Contratto, anche se anticipato via e-mail.

Le Parti concordano e si danno espressamente atto che le Penali:

- (i) non saranno applicabili qualora il mancato raggiungimento degli SLA non sia imputabile al Subappaltatore; ciononostante, il Subappaltatore suggerirà o adotterà comunque le misure correttive ragionevolmente necessarie;
- (ii) non potranno in ogni caso essere superiori, per ciascun anno di durata del presente Contratto, a un importo omnicomprensivo totale pari al 10% (dieci per cento) del valore annuo del Contratto di competenza dell'anno in corso

Il Subappaltatore, in deroga ad ogni eventuale disposizione contraria contenuta in altri documenti, si obbliga a manlevare e tenere indenne Vodafone da ogni e qualsiasi costo (ivi comprese le spese legali e/o danno o, senza limitazione alcuna, derivante da eventuali controversie che possano insorgere con il Cliente e/o terzi per il mancato rispetto degli SLA di servizio imputabile al subappaltatore e più in generale, dall'esecuzione dei servizi e/o delle forniture affidate, fatti salvi gli obblighi inderogabili di legge).

Tutte le penali e, più in generale, tutti i crediti maturati da Vodafone nei confronti del Subappaltatore, potranno essere compensati con le somme dovute da Vodafone al Subappaltatore in virtù del presente Contratto. Le penali e i crediti maturati verranno esportate in fattura da Vodafone verso il Subappaltatore e liquidate.

## **Art.11 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL SUBAPPALTATORE**

Il Subappaltatore, con rischio, gestione ed organizzazione di capitali, capacità e mezzi propri, si obbliga a fornire a Vodafone i Servizi di cui all'Allegato A e secondo le modalità ivi descritte. È obbligo del Subappaltatore utilizzare, per l'esecuzione dei Servizi richiesti da Vodafone, la dovuta diligenza professionale, in modo da garantire la rispondenza della propria attività professionale agli standard di qualità del settore, impiegando l'attenzione e la cura corrispondenti alla difficoltà ed all'importanza della materia trattata e dell'incarico ricevuto. Il Subappaltatore si obbliga ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dalla legge con piena autonomia di mezzi e di personale.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al presente Contratto, il Subappaltatore dichiara e garantisce che la propria organizzazione si compone di personale – dipendenti, collaboratori e consulenti – adeguato all'attività da svolgere, con riferimento anche ai requisiti di onorabilità e idoneità nelle mansioni da svolgere.

Sono a carico del Subappaltatore e/o della Società Consorziata esecutrice tutti gli oneri e i rischi connessi ad eventuali danni provocati nell'esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto e dei connessi Ordini, assumendosi la più completa e assoluta responsabilità, sotto ogni profilo ed in ogni sede, per danni causati a Vodafone, nonché a terzi, ivi inclusa l'Amministrazione Contraente.

Pertanto, il Subappaltatore si impegna espressamente a mallevare e tenere indenne Vodafone, a prima richiesta e senza eccezioni, da:

- (i) ogni pregiudizio, danno, perdita, responsabilità, costo, onere o spesa, in relazione a pretese e/o domande e/o azioni (sia essa di carattere risarcitorio e/o a titolo di indennizzo), che sia stata e/o possa essere avanzata nei confronti di Vodafone in qualunque sede, da parte di chiunque ivi inclusa l' Amministrazione

Contraente., per fatto o atto o omissione imputabile al Subappaltatore e/o alla Società Consorziata esecutrice in relazione all'esecuzione del Contratto e dei connessi Ordini;

(ii) ogni pregiudizio, danno, perdita, responsabilità, costo, onere o spesa, che Vodafone fosse chiamata a sostenere o a risarcire in conseguenza di pretese od azioni, comunque ad essa rivolte dal personale del Subappaltatore, incluse eventuali pretese in conseguenza di obbligazioni che fossero previste dalla legge in via solidale, in relazione ai rapporti fra committente ed appaltatore.

Il Subappaltatore si impegna a mantenere nei confronti di Vodafone gli standard qualitativi e quantitativi nella fornitura dei Servizi indicati nell'Allegato C (SLA) anche in riferimento alla struttura organizzativa ivi riportata.

Il Subappaltatore accetta incondizionatamente tutti i documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l'Appalto di cui in premessa A) con particolare riferimento alla documentazione di gara e, in particolare, del Capitolato Tecnico dell'Appalto e relativi allegati.

Il Subappaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto è tenuto ad osservare e a permettere a Vodafone di osservare le norme dettate da tutti i suddetti documenti tecnici ed amministrativi che il Subappaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare, obbligandosi quindi ad assumere nei confronti di Vodafone ogni onere ed incombenza posti a carico di quest'ultima dalle norme di legge e da quelle della documentazione di gara ed, in particolare, del Capitolato Tecnico dell'Appalto e dei connessi allegati, relativamente all'esecuzione dei Servizi oggetto del presente Contratto.

Qualora per l'espletamento dei Servizi il Subappaltatore dovesse utilizzare strumenti e personal computers (di seguito unitamente "Strumenti Tecnici") resta inteso che questi rimarranno di proprietà del Subappaltatore. Per quanto non concretamente applicabile in relazione all'oggetto dei servizi del contratto, qualora, per particolari esigenze, sia previsto anche l'uso di Strumenti Tecnici presso Vodafone, previa autorizzazione di quest'ultima, il Subappaltatore si impegna ad utilizzare la medesima diligenza impiegata nel prevenire violazioni informatiche all'interno della propria organizzazione, per evitare, nei limiti del possibile, che gli Strumenti Tecnici dallo stesso utilizzati per l'esecuzione dei Servizi non contengono nessun genere di virus che ne possa compromettere il relativo utilizzo e/o che possa danneggiare gli apparati di Vodafone.

Al Subappaltatore non è conferita, nemmeno implicitamente, alcuna autorizzazione a rappresentare Vodafone presso terzi ovvero ad assumere, per conto di questa, obbligazioni, stipulare contratti o impegni di qualsiasi tipo. Nell'ipotesi di violazione del presente articolo il Subappaltatore risponderà direttamente sia nei confronti dei terzi in buona fede sia nei confronti di Vodafone.

Vodafone svolge la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione dell'attività. Pertanto, la istaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale, tra cui quello disciplinato dal presente Contratto, sarà subordinato al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.

A tal proposito, il Subappaltatore si obbliga a:

- (i) non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti in vigore;
- (ii) non utilizzare i compensi percepiti in forza del presente Contratto, o parte di essi, per il raggiungimento di fini che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti in vigore;
- (iii) adempiere agli obblighi derivanti dal Codice etico, Patto d'Integrità e dall'eventuale ulteriore documentazione per la prevenzione della corruzione e il rispetto della trasparenza adottati dall'Amministrazione e che si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, i suddetti documenti;
- (iv) rispettare gli oneri e le responsabilità di cui all'art. 119, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023
- (v) garantire, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, Vodafone avrà facoltà di risolvere di diritto e con efficacia immediata il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

Il Subappaltatore opera con autonomia organizzativa e gestionale.

Vodafone, in qualità di appaltatore, provvede a tutte le coperture assicurative richieste dall'Amministrazione ai sensi del contratto stipulato

In queste coperture il Subappaltatore e le Società Consorziate, i loro dipendenti e collaboratori avranno la qualifica di "Assicurato" le Società Consorziate (esecutrici) si impegnano a stipulare e a mantenere operanti per tutta la Durata del presente Contratto, oltre alle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge e alle assicurazioni contro gli infortuni dei propri dipendenti, le seguenti polizze assicurative (di seguito "Assicurazione" o "Assicurazioni"):

(i) polizza assicurativa a copertura dei danni per la responsabilità civile a persone, a cose e ad animali che possano essere causati dal Subappaltatore e/o dal proprio personale o dai propri Ausiliari, nonché dai mezzi utilizzati nella fornitura dei Servizi di cui al presente Contratto, con un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 (cinque milioni);

(ii) polizza assicurativa a copertura dei danni causati da errori, omissioni, negligenza professionale e/o responsabilità contrattuale del Subappaltatore nei confronti di Vodafone e/o di terzi per tutta la durata del presente Contratto e le eventuali proroghe dello stesso con un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 (cinque milioni).

Ciascuna Assicurazione sarà stipulata dalle Società Consorziate (esecutrici) in qualità di assicurato, e designerà Vodafone come ulteriore beneficiario della stessa e farà in modo che questa non possa essere terminata né modificata se non a seguito di previa comunicazione scritta, da inviarsi a Vodafone a mezzo raccomandata A/R.

## **Art. 12 GESTIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RAEE**

Vodafone è iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori ambientali in qualità di INTERMEDIARIO RIFIUTI SENZA DETENZIONE - Categoria 8, classe F (quantità annua complessivamente trattata <3.000 ton), Nr..Iscrizione TO/030243, e per mezzo dei propri Subappaltatori deve eseguire le attività di trasporto e smaltimento di rifiuti derivanti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di apparecchiature elettriche ed elettroniche, provenienti dalla Pubblica Amministrazione nel territorio nazionale.

Per l'esattezza i codici EER sono:

- Apparecchiature elettriche/elettroniche obsolete – codice EER 16.02.14/16.02.16
- Apparecchiature elettriche/elettroniche obsolete – codice EER 16.02.13\*/16.02.15\*

Il Subappaltatore e/o la Società Consorziate esecutrice dovrà eseguire il ritiro dei RAEE per i progetti esecutivi loro assegnati con mezzi propri nel rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa di settore, ivi inclusa la normativa RAEE/RENTRI.

L'attività verrà considerata terminata previa trasmissione da parte del fornitore della copia FIR (datata e controfirmata da parte dell'impianto di destino) a mezzo mail all'indirizzo [firedo@vodafone.com](mailto:firedo@vodafone.com) (entro 1 giorno lavorativo dalla data di conferimento del rifiuto presso l'impianto), nonché all'indirizzo mail del produttore del rifiuto.

Terminata l'attività il RAEE potrà essere trattato nel modo più consono alla natura del dispositivo stesso.

Qualora il Subappaltatore e/o la Società Consorziate esecutrice non abbia i requisiti sopra indicati e non possa far fronte alla gestione e smaltimento dei rifiuti RAEE secondo quanto definito nel presente articolo 12, Vodafone nel rispetto della normativa vigente, potrà eseguire l'attività con una sua terza parte e i costi relativi saranno ribaltati al Subappaltatore e per suo tramite alle Società Consorziate.

## **Art. 13 PERSONALE DEL SUBAPPALTATORE**

È obbligo del Subappaltatore utilizzare, per l'esecuzione delle attività richieste da Vodafone, la dovuta diligenza professionale in modo da garantire la rispondenza dei propri servizi professionali agli standard di qualità del settore. Il Subappaltatore si obbliga ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto e dalle leggi applicabili con piena autonomia di mezzi, di personale e di risultato. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al Contratto, il Subappaltatore dichiara e garantisce che la propria organizzazione si compone di personale adeguato all'attività da svolgere, con riferimento anche ai requisiti di onorabilità e idoneità morale, con specifico

ma non esclusivo riferimento all'assenza di condanne, anche di primo grado, per aver commesso uno o più dei reati contemplati dal decreto legislativo n. 231/2001.

Il Subappaltatore e/o la Società Consorziata esecutrice, per lo svolgimento di ogni attività funzionale e per la miglior organizzazione, predisposizione e fornitura dei Servizi e l'esecuzione degli Ordini, potrà avvalersi di proprio personale (di seguito gli **"Ausiliari"**), garantendo che ciascuno degli Ausiliari sia in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualifica professionale, in relazione ai Servizi. Il Subappaltatore s'impegna all'esatto e completo rispetto ed adempimento nei confronti dei propri Ausiliari, di tutte le norme contrattuali e collettive, presenti e future, del settore di appartenenza derivanti da contratti di lavoro nazionali ed integrativi, e/o da separati accordi sindacali, nazionali ed aziendali comunque ad esso applicabili sotto il profilo normativo, economico, assicurativo, previdenziale ed antinfortunistico, nonché sotto ogni profilo in essi contemplato. In particolare, il Subappaltatore s'impegna all'effettuazione ed al puntuale e completo versamento di tutte le ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente dei propri Ausiliari, nonché di tutti i contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali previsti dalle vigenti norme di legge applicabili al settore di appartenenza nei confronti dei propri Ausiliari. In merito a tutti gli aspetti di cui al punto che precede, il Subappaltatore s'impegna a fornire, su richiesta di Vodafone, tutta la documentazione comprovante l'effettivo adempimento delle norme suddette. In ogni caso all'atto della stipula del presente Contratto, il Subappaltatore si obbliga a produrre a Vodafone copia del modello c.d. DURC (Documento Unico di regolarità Contributiva) nonché a produrre, a richiesta di Vodafone (richiesta da avanzarsi con frequenza non inferiore al trimestre) copia delle dichiarazioni rese agli organi competenti, che diano conto dell'adempimento degli obblighi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali con riguardo agli Ausiliari e ai dipendenti dei subappaltatori eventualmente impiegati nell'esecuzione dei Servizi.

Il Subappaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne Vodafone da ogni e qualsiasi costo e/o danno derivanti da eventuali controversie che possano insorgere sia direttamente con gli Ausiliari impiegati dal Subappaltatore per la fornitura dei Servizi, sia con gli Enti previdenziali e/o assistenziali che con qualsiasi altra autorità (giudiziaria, amministrativa, tributaria, ecc.), per questioni inerenti e/o connesse e/o comunque originate dal rapporto con tali Ausiliari e/o eventuali infortuni sul lavoro o danni in qualunque modo subiti dagli Ausiliari, nonché con riguardo a qualsivoglia danno procurato dagli Ausiliari a cose o persone, compresi tutti e ciascun soggetto terzo rispetto al Contratto, ivi compresi i casi di dolo o colpa grave.

Le Parti convengono che in caso di mancato adempimento di una sola delle obbligazioni di cui al presente articolo, Vodafone avrà la facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod.civ., fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

#### **Art. 14 SICUREZZA SUL LAVORO**

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, il Subappaltatore si impegna a fornire a Vodafone tutta la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 26 D.lgs. 81/2008 e a conformare la propria attività e l'attività dei propri Ausiliari a quanto previsto dal suddetto decreto e ogni altra normativa applicabile sulla sicurezza sul lavoro.

Il Subappaltatore si impegna, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Testo Unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro), a cooperare con Vodafone, e a far in modo che i propri Ausiliari e dipendenti eventualmente impiegati nell'esecuzione dei Servizi, cooperino, all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività oggetto dei Servizi. A tal riguardo, inoltre, il Subappaltatore si impegna, a coordinare con Vodafone gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti gli Ausiliari e dipendenti eventualmente impiegati nell'esecuzione dei Servizi, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori di Vodafone e quelli del Subappaltatore, nonché con i dipendenti eventualmente impiegati nell'esecuzione dei Servizi autorizzati nell'area di svolgimento degli stessi.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 le Parti, avendo attentamente analizzato la tipologia di Servizi disciplinata dal presente Contratto, dichiarano, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, che l'esecuzione dei Servizi non comporta rischi aggiuntivi per la salute e la sicurezza degli Ausiliari del Subappaltatore. Nel caso in cui, in relazione a singoli Servizi si riscontrasse la necessità di sostenere costi aggiuntivi per la sicurezza, questi saranno dettagliati nei relativi OdA.

#### **Art. 15 GARANZIE E RESPONSABILITÀ DEL SUBAPPALTATORE**

Il Subappaltatore dà atto a Vodafone di essere stato edotto preventivamente circa la complessità e la rilevanza dei Servizi, così come descritti nell'Allegato A per i quali presta la propria attività nell'ambito del presente Contratto.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, il Subappaltatore non sarà responsabile per i danni ed i costi derivanti dall'utilizzo da parte del Subappaltatore di Strumenti Tecnici forniti da Vodafone per l'esecuzione dei Servizi, o comunque derivanti da azioni eseguite dal Subappaltatore su istruzione scritta di Vodafone.

#### **Art. 16 DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE E ULTERIORI GARANZIE**

E' espressamente convenuto tra le Parti che il Subappaltatore trasferisce sin d'ora a Vodafone la proprietà ed i conseguenti Diritti di Proprietà Intellettuale (diritti d'autore, i brevetti, i diritti connessi a disegni, invenzioni, loghi, nomi commerciali, marchi registrati, i diritti su domini Internet ed indirizzi web, i diritti su banche dati, dati, codici sorgente, rapporti, disegni, specifiche, know how, metodologie produttive, segreti commerciali, diritti su semi conduttori e relative topografie, siano essi registrati o non registrati, i diritti e le azioni per concorrenza sleale ad essi connesse, le domande, e il diritto di presentare tali domande, per la registrazione o protezione di ognuno dei diritti sopra elencati e ogni altro diritto di proprietà intellettuale o industriale di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, al D.P.R. 22 aprile 1941 n. 633, alla convenzione di Berna di cui alla legge 20 giugno 1978 n. 399, e successive modifiche e integrazioni, ed equivalenti o simili forme di protezione esistenti nel mondo in base alla normativa di volta in volta applicabile) su quanto sia o sia stato preparato, realizzato, sviluppato, creato, scoperto, concepito o scritto interamente o parzialmente dal Subappaltatore, con riferimento ai Servizi, in tanto e in quanto sviluppato per Vodafone o clienti di Vodafone: (i) nel corso dello svolgimento delle attività relative ai Servizi; (ii) che sia direttamente collegato alle prestazioni fornite dal Subappaltatore a Vodafone ai sensi del Contratto e/o risultino da informazioni confidenziali conosciute in Vodafone. Il Subappaltatore dichiara e garantisce che i Servizi non violano diritti di proprietà intellettuale o industriale o comunque altri diritti di terzi e il Subappaltatore è titolare, licenziatario o comunque ha la disponibilità di tutti i consensi necessari per l'esecuzione dei Servizi.

Il Subappaltatore si impegna a manlevare, risarcire e tenere indenne Vodafone e l'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, in relazione a qualsiasi perdita, danno, costo, spesa (inclusi i costi di eventuali transazioni) che si verifichino a carico delle stesse nel corso della durata del Contratto o successivamente alla stessa in relazione a qualunque pretesa o azione di terzi che assumano che i Servizi, o parte di essi, violino i loro Diritti di Proprietà Intellettuale.

Il Subappaltatore assume a proprio ed esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità sia in sede civile che penale per sinistri e danni, causati dal proprio Personale a dipendenti od a beni di Vodafone, nonché all'Amministrazione Contraente, ai loro beni e a terzi e/o cose di terzi in genere, sollevando espressamente Vodafone da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. Il Subappaltatore garantisce che i Servizi prestati saranno eseguiti con cura e professionalità ed accetta sin d'ora di eseguire nuovamente, senza oneri aggiuntivi per Vodafone, qualsiasi attività che sia stata svolta in modo non conforme alla presente garanzia, purché ciò le sia stato comunicato entro un ragionevole lasso di tempo dopo l'esecuzione dell'attività stessa. Resta inteso che il Subappaltatore si obbliga sin d'ora a risarcire a Vodafone qualsiasi danno possa derivarle, anche nei confronti dei suoi clienti, da ogni eventuale inadempimento, ritardo nell'adempimento o erroneo svolgimento da parte del Subappaltatore dei Servizi e si obbliga a rimborsare a Vodafone tutte le somme dalla stessa eventualmente corrisposte a titolo di penale o di risarcimento per cause imputabili al Subappaltatore.

Il Subappaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere qualunque diritto di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti di Vodafone, dell'Amministrazione Contraente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su quanto fornito dal Subappaltatore, il Subappaltatore assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, Vodafone è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Subappaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria Vodafone, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto e dei correlati Ordini di Esecuzione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

#### **Art. 17 RECESSO**

Vodafone avrà diritto di recedere dal Contratto in ogni momento con preavviso di sessanta (60) giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomanda a.r. In tal caso, il Subappaltatore avrà unicamente diritto ai corrispettivi maturati per le attività svolte secondo il Contratto sino alla data del recesso, restando esclusa ogni eventuale ulteriore pretesa, anche in espressa deroga all'art. 1671 del Codice Civile.

## **Art. 18 RISOLUZIONE, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CONDIZIONE RISOLUTIVA**

Fatto salvo ogni ulteriore diritto di Vodafone ai sensi di legge e del presente Contratto, nel caso in cui il Subappaltatore si renda inadempiente ad uno degli obblighi su di esso gravanti ai sensi del Contratto, Vodafone avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del Codice Civile, inviando una comunicazione scritta al Subappaltatore, recante l'espresso invito ad adempiere entro e non oltre i 15 (quindici) giorni successivi alla data di ricezione della suddetta comunicazione (o nel minor termine eventualmente necessario in relazione alla natura dell'inadempimento e all'urgenza di porvi rimedio). Nel caso in cui il Subappaltatore non adempia nel termine previsto, il Contratto si intenderà risolto di diritto.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, è facoltà di Vodafone, risolvere il presente Contratto qualora il Subappaltatore non adempia anche solo uno degli obblighi contemplati nei seguenti Articoli:

- Art. 13: Personale del Subappaltatore;
- Art. 16: Diritti di Proprietà Intellettuale e ulteriori garanzie;
- Art. 20: Trattamento Dati Personaliali;
- Art. 21: Riservatezza;
- Art. 22: Modello Organizzativo ex art. 231/2001;
- Art. 24: Requisiti di Sicurezza;
- Art. 25: Controllo delle Esportazioni e Sanzioni Internazionali.

Inoltre, fermo restando quanto precede, il Contratto, a norma dell'art. 1353 c.c., si intenderà altresì risolto nel caso:

- in cui il Subappaltatore diventi insolvente, venga assoggettato a fallimento o ad altra procedura concorsuale, stipuli accordi che comportino la cessione di beni a propri creditori o non sia comunque in grado di onorare i propri debiti con normali mezzi di pagamento;
- di mutamento dell'assetto proprietario del Subappaltatore, in conseguenza, ma non solo, di fusione, trasferimento della partecipazione azionaria di controllo o acquisizione con o da parte di un operatore telefonico, anche virtuale, che operi sullo stesso mercato di Vodafone e comunque limitatamente al mercato identificato dal territorio italiano;
- di liquidazione volontaria o per qualunque altra causa situazione implicante la cessazione dell'attività o il radicale mutamento della stessa;
- il cliente di Vodafone, beneficiario dei prodotti e/o dei servizi forniti dal Subappaltatore, receda dallo specifico contratto con Vodafone;
- il Subappaltatore - anche con riferimento alle Società Consorziate - perda anche uno solo dei requisiti prescritti per l'assunzione di subappalti pubblici tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la perdita dei requisiti di cui all'art. 94 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

## **Art.19 CONSEGUENZE DELLO SCIOLGIMENTO DEL CONTRATTO**

Lo scioglimento del Contratto per qualsiasi motivo non produrrà effetti sui diritti o le responsabilità acquisiti da ciascuna Parte e non impedirà il sorgere o il protrarsi dell'efficacia degli articoli che espressamente o implicitamente estendono i propri effetti anche successivamente allo scioglimento del Contratto.

Alla scadenza, risoluzione o anticipata cessazione degli effetti del Contratto o di un Ordine per qualsiasi motivo, il Subappaltatore (salvo diversa indicazione scritta di Vodafone) dovrà immediatamente riconsegnare a Vodafone, ovvero ai terzi indicati per iscritto da Vodafone stessa, tutti i beni di proprietà di Vodafone (o, in caso di cessazione degli effetti di un Ordine, i beni rilevanti per l'Ordine stesso), inclusa ogni informazione, che sia in possesso o si trovi sotto il controllo del Subappaltatore e/o del suo Personale. Il Subappaltatore non avrà il diritto di trattenere tali beni per nessun motivo, neppure in caso di controversia tra Vodafone ed il Subappaltatore in relazione all'esecuzione, interpretazione o risoluzione del Contratto o dell'Ordine. Se così richiesto da Vodafone, il Subappaltatore si impegna sin d'ora a fornire una dichiarazione scritta firmata da un proprio dirigente nella quale si attesti il completo rispetto di quanto previsto nel presente Articolo

A partire dalla data della comunicazione dello scioglimento del Contratto o di un Ordine per qualsiasi motivo e per i 3 (tre) mesi successivi alla data di efficacia dello scioglimento del Contratto stesso ove richiesto, il

Subappaltatore continuerà ad effettuare la prestazione dei Servizi e, su richiesta di Vodafone, fornirà a Vodafone stessa, ai clienti di Vodafone o ad un Subappaltatore sostitutivo indicato da Vodafone, tutta l'assistenza ragionevolmente necessaria a permettere il trasferimento ordinato dei Servizi a Vodafone o ad un Subappaltatore sostitutivo dalla stessa indicato. Il Subappaltatore non potrà rifiutare tale assistenza per nessun motivo, neppure in caso di controversia tra Vodafone ed il Subappaltatore in relazione all'esecuzione, interpretazione o risoluzione del Contratto. Resta inteso che in tale circostanza il Subappaltatore avrà diritto ai corrispettivi per le prestazioni eseguite così come determinati ai sensi del presente Contratto e/o al riconoscimento di un adeguato compenso nel caso di assistenza prestata in favore di un subappaltatore sostitutivo indicato da Vodafone.

Resta inteso tra le Parti che alla scadenza del presente Contratto o in caso di sua terminazione anticipata per qualsiasi ragione e causa, i servizi offerti a Clienti terzi in essere continueranno ad essere in vigore ed efficaci fino alla loro naturale scadenza.

## **Art. 20 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

In relazione ai trattamenti di dati personali connessi all'esecuzione del Contratto, le Parti si impegnano a conformarsi alle disposizioni del Regolamento n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché, se applicabili, del Codice per la protezione dei dati personali e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Il Subappaltatore tratterà i dati personali di cui Vodafone è Responsabile del trattamento e di cui l'Amministrazione Contraente è Titolare.

Il Subappaltatore si impegna, al momento della cessazione per qualsiasi causa del presente Contratto, a cessare ogni trattamento dei dati personali dell'Amministrazione Contraente, nel rispetto della normativa vigente e salvo che sia richiesto diversamente dalla normativa applicabile ai Servizi, ed a comunicare formalmente tale cessazione a Vodafone. Il Subappaltatore provvederà a cancellare o restituire i dati, secondo le istruzioni che saranno fornite da Vodafone, salvo che tali dati personali debbano essere mantenuti, in base alla normativa applicabile ai Servizi, per un periodo determinato e superiore alla richiesta di Vodafone o del Cliente stesso.

In caso di violazione del presente Articolo e, più in generale, delle disposizioni del Codice e del GDPR, il Subappaltatore si impegna a manlevare Vodafone da eventuali contestazioni o pretese che possano essere avanzate dagli interessati sulla base dei diritti loro attribuiti dal Codice in materia di protezione dei dati personali o dal GDPR, o dall' Amministrazione Contraente per trattamento illegittimo, o a causa di un uso illecito dei Dati Personalni da parte del Subappaltatore, nonché da ogni altra contestazione che possa essere mossa dal Garante per la protezione dei dati personali connessa ai trattamenti di Dati personali. Il Subappaltatore si impegna inoltre ad assumersi ogni responsabilità che possa derivare dalla propria condotta attiva o omissiva.

Nel caso in cui il Fornitore riceva da parte delle Forze dell'Ordine o da una Autorità una richiesta di accesso ai dati e alle informazioni di Vodafone e/o dei clienti di Vodafone disponibili al Fornitore in esecuzione del presente del Contratto, dovrà astenersi, nei limiti consentiti dalla legge, dal dare autonomamente seguito a tale richiesta e dovrà, piuttosto, informare immediatamente Vodafone all'indirizzo [gestione.forense@pec.vodafone.it](mailto:gestione.forense@pec.vodafone.it) affinché Vodafone possa acquisire il controllo e la piena gestione di tare richiesta. Il Fornitore sarà comunque tenuto a prestare a Vodafone tutta l'assistenza necessaria a consentire una pronta evasione di tale richiesta.

L'inosservanza, da parte del Subappaltatore di quanto previsto nel presente articolo e nella eventuale lettera di nomina a Responsabile del trattamento, costituisce grave inadempimento a fronte del quale Vodafone avrà la facoltà di risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente Contratto, fatto salvo il risarcimento di ogni danno.

## **Art. 21 RISERVATEZZA**

Il Subappaltatore si impegna a mantenere strettamente riservate e confidenziali e ad usare solo per l'esecuzione delle obbligazioni previste dal Contratto ogni informazione relativa a Vodafone, ai propri Clienti, prodotti, servizi, organizzazione, strategia commerciale o tecnica ricevute da Vodafone o di cui venga a conoscenza in occasione dell'esecuzione del Contratto, comprese le informazioni relative al Contratto (nel seguito denominate "Informazioni Riservate"). In particolare, anche l'informazione relativa all'esistenza del rapporto contrattuale e l'indicazione di Vodafone quale Cliente del Subappaltatore, si intendono Informazioni Riservate ai sensi del presente articolo.

Il Subappaltatore si impegna a non utilizzare le informazioni Riservate al di fuori degli scopi previsti dal Contratto, né a rivelarle a soggetti non previsti dallo stesso, senza l'approvazione scritta di Vodafone.

Il Subappaltatore adotterà ogni misura necessaria a non divulgare o rendere in alcun modo disponibili le Informazioni riservate di Vodafone a terzi e sarà comunque ritenuta direttamente responsabile nei confronti di Vodafone di ogni violazione da parte dei propri amministratori, dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza di cui al presente Articolo.

Le disposizioni del presente Articolo non si applicano o cesseranno di applicarsi a quelle singole informazioni che il Subappaltatore possa dimostrare:

- a) essere già divenute di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento dell'altra Parte
- b) essere già note prima di averle ricevute dall'altra;
- c) essere comunicate o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità o in forza di un obbligo di legge.

Con il consenso scritto di Vodafone, il Subappaltatore potrà utilizzare le Informazioni Riservate per tutelare i propri interessi in sede giudiziale. In tal caso, il Subappaltatore darà tempestiva notizia scritta di tale richiesta di comunicazione o divulgazione a Vodafone affinché quest'ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio di legge. In tali ipotesi il consenso non potrà essere irragionevolmente negato.

Le Informazioni Riservate rivelate rimangono di proprietà di Vodafone. A seguito di richiesta scritta di Vodafone, tali informazioni devono essere restituite o distrutte.

I suddetti obblighi di riservatezza restano in vigore per due (2) anni dopo la cessazione per qualunque causa del Contratto.

## **Art. 22 MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001**

Il Subappaltatore dichiara: (i) di applicare il Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/01; (ii) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2001; (iii) di essere a conoscenza dei contenuti e dei principi del documento "Principi del Modello 231" e del Codice Etico, adottati da Vodafone e pubblicati sul sito [www.vodafone.it](http://www.vodafone.it).

Il Subappaltatore si obbliga a non porre in essere comportamenti che potrebbero determinare la commissione, anche tentata, dei reati contemplati dal decreto legislativo n. 231/2001 e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.

Il Subappaltatore altresì, si obbliga a svolgere attività legittime e ad agire nel rispetto dei principi di etica professionale nelle operazioni commerciali nei confronti delle autorità governative.

Il Subappaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 1381 del cod.civ., che anche i propri soci, amministratori, dirigenti, dipendenti e/o agenti non offrano, paghino o promettano, direttamente o indirettamente, qualsiasi cosa a qualsiasi pubblico ufficiale, politico o qualsiasi altra persona o entità, in relazione a qualsiasi questione disciplinata nel presente Accordo che

- a) possa violare le leggi o i regolamenti anticorruzione applicabili al Subappaltatore; o
- b) abbia lo scopo di influenzare le azioni o le decisioni delle persone o soggetti sopra menzionati per ottenere o mantenere un accordo; o
- c) è inteso a convincere le persone o i soggetti sopra menzionati a influenzare qualsiasi tipo di azione o decisione delle autorità governative sia nazionali che regionali.

In caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi previsti dai precedenti articoli Vodafone:

- (i) avrà diritto di sospendere, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, l'esecuzione del Contratto, mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inadempimento in questione; ovvero, in alternativa,
- (ii) avrà facoltà di risolvere il Contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del cod.civ., ovvero potrà recedere unilateralmente dal Contratto, in qualsiasi momento ed anche in corso di esecuzione, senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera

raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l'inadempimento in questione.

L'esercizio dei diritti di cui al precedente sub-articoli (i) e (ii) avverrà a danno del Subappaltatore, in ogni caso addebitando ad esso tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti e sempre ferme restando a carico del Subappaltatore la responsabilità per qualsiasi evento pregiudizievole o danno che dovesse verificarsi in conseguenza dell'inadempimento e l'obbligazione di manlevare e tenere indenne Vodafone per qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

Il Subappaltatore dovrà informare immediatamente Vodafone nel caso in cui esso riceva, direttamente o indirettamente, da un rappresentante, dipendente, collaboratore o consulente di Vodafone una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Codice Etico/Modello Organizzativo adottato da Vodafone ovvero, più in generale, di comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati contemplati dal decreto legislativo n. 231/2001.

Fermo restando tutto quanto precede, il Subappaltatore sarà tenuto altresì a rispettare le previsioni contenute nel Code of Ethical Purchasing, pubblicato all'URL [www.vodafone.it](http://www.vodafone.it) nell'area Vodafone Italia – Codici di Condotta. pena la facoltà di Vodafone di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cc.

## **Art. 23 DIRETTIVE E CONTROLLI DI VODAFONE ITALIA S.P.A.**

Vodafone avrà il diritto e l'opportunità di eseguire ispezioni e verifiche (di seguito "Audit") presso le sedi deputate allo svolgimento dei Servizi, per accettare e controllare il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi di cui al Contratto, a mezzo di propri dipendenti o terzi soggetti delegati, al fine di verificare lo stato e l'adeguatezza delle misure di sicurezza implementate su Salute e Sicurezza, Information Security, Policy Compliance, Data protection, Physical Security, Business Security, Quality e quanto eventualmente necessario nell'ambito dei Servizi oggetto del Contratto

Resta in ogni caso inteso che:

- (i) Vodafone si obbliga a rispettare e a far rispettare, ai propri auditor nonché ai soggetti terzi eventualmente impiegati da Vodafone per la conduzione dell'Audit, le procedure operative e di Salute e Sicurezza predisposte a tal fine dal Subappaltatore;
- (ii) Gli Audit di Salute e Sicurezza saranno condotti in accordo alla Audit check list. Nel caso fossero rilevate non conformità si applicheranno le sanzioni stabilite.
- (iii) i terzi soggetti delegati saranno sempre accompagnati dagli auditor di Vodafone durante le fasi dell'Audit che si svolgeranno presso la sede e/o le sedi del Subappaltatore e/o che coinvolgeranno il personale di quest'ultimo;
- (iv) al termine della verifica Vodafone si impegna a consegnare un rapporto di Audit al Subappaltatore.

In caso di incidente di sicurezza e/o data breach, accertati o sospetti, Vodafone potrà eseguire "security audit" presso il sito del Subappaltatore anche senza preavviso alcuno e il Subappaltatore dovrà mettere a disposizione ogni risorsa utile al fine di gestire tempestivamente l'evento.

È facoltà di Vodafone fissare i criteri e individuare le modalità di esecuzione dei Servizi oggetto del presente Contratto e condividerli con il Subappaltatore che, utilizzando la propria struttura e competenza organizzativa e professionale, li renderà operativi.

Vodafone avrà in ogni momento facoltà di verificare il buon andamento dei Servizi oggetto del presente Contratto, riservandosi di richiedere e ottenere dal Subappaltatore le informazioni relative ritenute allo scopo necessarie

## **Art.24 REQUISITI DI SICUREZZA**

Il Subappaltatore si impegna nell'esecuzione dei Servizi, a rispettare i requisiti minimi di sicurezza previsti e notificare a Vodafone entro 48h un evento di data breach sia tramite email che via telefono a un elenco di nominativi che saranno comunicati da Vodafone al Subappaltatore a seguito della attivazione del servizio.

Laddove, ai fini della fornitura dei Servizi, il Subappaltatore abbia la necessità di accedere a determinati sistemi principali di Vodafone, il Subappaltatore avrà il diritto di farlo solo tramite un PC o un dispositivo fornito da Vodafone, per motivi di sicurezza. A tale riguardo, ove applicabile, il Subappaltatore stipulerà un contratto di locazione a pagamento con Vodafone.

## **Art.25 CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI E SANZIONI INTERNAZIONALI**

Le Parti si impegnano a:

- (i) rispettare tutte le leggi, i regolamenti, gli embarghi o le misure restrittive di natura economica, commerciale e finanziaria amministrate ("Sanzioni"), nonché tutte le leggi e i regolamenti sul controllo delle esportazioni ("Trade Controls") emanati o applicati dall'Unione europea, gli Stati Uniti d'America e qualsiasi altro Paese rilevante
- (ii) non porre in essere consapevolmente atti che possano causare all'altra Parte o ai membri gruppo di appartenenza della medesima Parte di violare le Sanzioni o i Trade Controls
- (iii) fornire all'altra Parte l'assistenza, la documentazione e le informazioni ragionevolmente richieste, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, informazioni su eventuali clienti finali, la destinazione, le modalità di eventuale rivendita e l'uso previsto dei beni o servizi oggetto del Contratto;
- (iv) informare prontamente l'altra Parte di qualsivoglia indagine / violazione effettiva o potenziale della normativa applicabile in tema di Sanzioni e/o Trade Controls o qualsiasi mutamento rilevante nello status di una delle Parti del presente Contratto in relazione a:
  - status ai fini delle Sanzioni, ad es. l'inclusione in un elenco di Sanzioni in qualsiasi giurisdizione applicabile (come indicato al punto (i) sopra);
  - status ai fini dei Trade Controls, ad es. essere ricompresi in una lista di soggetti sottoposti a restrizioni;
- (v) Vodafone ha il diritto di risolvere il presente Contratto in caso di violazione di una qualsiasi delle previsioni di cui al presente articolo;
- (vi) Vodafone avrà diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della violazione di quanto precede.

## **Art. 26 SUBLOCAZIONI**

Qualora, per esigenze connesse alla fornitura dei Servizi, si rendesse necessario dislocare temporaneamente presso le sedi di Vodafone uno o più Ausiliari del Subappaltatore, Vodafone si impegna, sin d'ora, a mettere a disposizione, nei limiti delle disponibilità le postazioni di lavoro idonee, provviste delle necessarie attrezzature (esclusi i personal computer) (di seguito le **"Postazioni"** o la **"Postazione"**). A tal riguardo, il Subappaltatore si impegna a riconoscere a Vodafone l'integrale rimborso dei relativi costi, convenuti nella misura forfetaria per ogni Postazione occupata che sarà comunicata da Vodafone al Subappaltatore (inizialmente pari a 1.200,00 (milleduecento/00) Euro oltre IVA; resta inteso che Vodafone si riserva il diritto di incrementare tale importo annualmente, previo accordo con il subappaltatore, mediante apposita comunicazione scritta al Subappaltatore, da corrispondersi alla fine di ogni trimestre. Il Subappaltatore, inoltre si impegna a osservare e a far osservare ai propri Ausiliari quanto previsto dalle suddette Condizioni di sublocazione e dal Regolamento Immobili.

## **Art.27 FORZA MAGGIORE**

Nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra per il caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto dovuto a cause di Forza Maggiore come definite nel presente articolo.

Per Forza Maggiore si intende qualunque evento che:

- a) non sia causato dalla Parte debitrice; e
- b) fosse imprevedibile nel momento in cui l'obbligazione è sorta; e
- c) sia al di fuori della sfera di controllo della Parte debitrice, e
- d) renda impossibile o ritardi l'adempimento dell'obbligazione.

La Forza Maggiore non potrà essere invocata dalle Parti nel caso:

- e) di ritardi, inefficienze od eventi simili imputabili direttamente alla Parte debitrice, o ai suoi dipendenti, ausiliari, agenti, fornitori, subcontraenti o controparti contrattuali;
- f) sia già scaduto il termine per l'adempimento delle prestazioni previste dal presente Contratto;
- g) fatti dovuti a colpa o negligenza della Parte debitrice;

h) di carenza di manodopera, materiali, servizi, tecnologie o di aumento del loro prezzo.

Qualora di verifichi una causa di forza maggiore, la Parte colpita dall'evento dovrà immediatamente adottare opportuni provvedimenti per limitare o minimizzare le conseguenze dell'evento stesso. Dovrà inoltre comunicare all'altra Parte, con lettera raccomanda a.r. anticipata tramite fax, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, la causa di forza maggiore impeditiva dell'adempimento e la presunta durata dello stesso

Qualora la causa di forza maggiore perdurasse per un periodo superiore ai 20 (venti) giorni lavorativi dall'inizio dell'evento, senza che la Parte colpita sia riuscita a ripristinare il regolare adempimento delle obbligazioni previste a suo carico dal Contratto, l'altra Parte potrà avvalersi dei rimedi previsti dagli art. 1463 e 1464 del Codice Civile.

## **Art. 28 COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni tra le Parti inerenti il Contratto dovranno avvenire a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax, pec, mail o altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione della comunicazione ai seguenti indirizzi:

- **a Vodafone:** Barbara Mascheroni e Laura Sesana – via G. Jervis 13, 10015 – Ivrea (TO)  
e-mail: [barbara.mascheroni@fastweb.it](mailto:barbara.mascheroni@fastweb.it) e [laura.sesana@fastweb.it](mailto:laura.sesana@fastweb.it)
- **al Fornitore:** Annibale Donati – email [a.donati@sielte.it](mailto:a.donati@sielte.it) – PEC [contratti.sielte@legalmail.it](mailto:contratti.sielte@legalmail.it)

## **Art. 29 LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE**

Il Contratto è governato a tutti gli effetti dalla legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti comunque connessa al presente Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

## **Art. 30 GERARCHIA DELLE FONTI**

Qualsiasi difformità tra quanto contenuto nel Contratto e quanto riportato negli Allegati sarà risolta dando la prevalenza alle disposizioni del Contratto e successivamente agli allegati in ordine decrescente di priorità.

Con specifico riferimento all'Allegato D espressamente richiamato ma non allegato al presente contratto, si precisa che tutte le clausole contenute nell'Accordo tra Vodafone e il subappaltatore ("Vodafone Procurement Agreement") e/o "Condizioni Generali Vodafone Italia Spa del 5/2/2025" ed eventuali amendment/condizioni speciali di progetto, verranno interpretate in conformità' con le leggi e le particole locali, in osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Qualsiasi disposizione in contrasto con quanto stabilito dal D.Lgs. 36/2023 si intenderà tacitamente derogata e priva di qualsiasi efficacia nei rapporti tra le Parti per l'esecuzione della presente Servizio.

## **Art. 31 MISCELLANEA**

Con la sottoscrizione del Contratto le Parti non intendono costituire alcuna associazione o joint venture, né intendono instaurare un rapporto di agenzia.

Qualsiasi ritardo nell'esercizio di un diritto non costituirà una rinuncia a tale diritto.

Qualsiasi modifica al Contratto sarà valida e vincolante solo se risultante da atto scritto e sottoscritto da un rappresentante autorizzato di ciascuna Parte.

Le Parti si impegnano a comunicare reciprocamente qualsiasi modifica delle politiche, procedure e controlli per la sicurezza delle informazioni ovvero art. 15.2.2 della ISO 27001:2013 e comunque qualsiasi altro cambiamento relativo al presente Contratto.

Ciascuna Parte si impegna a non fare o autorizzare dichiarazioni o comunicazioni pubbliche o private in relazione al Contratto e a non utilizzare il nome o il marchio dell'altra Parte nell'ambito delle proprie promozioni o comunicazioni pubbliche senza il preventivo consenso scritto di quest'ultima (consenso che non sarà

irragionevolmente ritardato o negato), salvo che tale dichiarazione o comunicazione si sia resa necessaria a seguito della richiesta di una Autorità.

Vodafone potrà compensare i propri crediti derivanti dal Contratto con le somme di cui il Subappaltatore sia creditore a qualsiasi titolo.

L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più previsioni del Contratto non comporterà l'invalida od inefficacia delle rimanenti disposizioni del Contratto.

Tutti gli articoli del Contratto e delle condizioni particolari applicabili sono stati negoziati e approvati dalle Parti che dichiarano pertanto che non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 del cod.civ.

Resta inteso che qualsiasi difformità tra quanto contenuto nel Contratto e quanto riportato negli Allegati sarà risolta dando la prevalenza alle disposizioni del Contratto.

Il Subappaltatore dovrà seguire ed essere compliant all'ultima versione delle Vodafone Supplier Policies disponibili su sito: <http://www.vodafone.com/policies>

Il presente contratto di subappalto è costituito da n. 31 articoli, da n. 4 allegati e da n. 19 pagine, firmate dalle Parti per accordo, accettazione e benestare.

Le premesse e gli allegati costituiscono parte necessaria ed integrante del presente contratto di subappalto.

Gli allegati sono i seguenti:

ALLEGATO A: Descrizione dei Servizi e Specifiche

ALLEGATO B: Corrispettivi richiamato ma non allegato al presente contratto

ALLEGATO C: SLA

L'Appaltatore

L'Appaltatore

Il Subappaltatore

**Vodafone Italia S.p.A**

**Vodafone Italia S.p.A**

**Sielte S.p.A**

Barbara Mascheroni

Laura Sesana

Luigi Piergiovanni

Procuratore

Procuratore

Procuratore Speciale

**ALLEGATO A- Descrizione dei Servizi e Specifiche**

**ALLEGATO C - SLA**



## ALLEGATO A

### **Affidamento delle attività di installazione e configurazione specialistica di apparati di rete, dispositivi di gestione ed UPS.**

L'Appaltatore, conformemente a quanto specificato al punto 3 della lettera di affidamento, si riserva di affidare in subappalto i servizi descritti nel seguito  
L'ordine di riferimento è il 25MG01/69 del 13/10/2025.

In particolare, l'attività oggetto di subappalto è relativa all'esecuzione di tutte o parte delle prestazioni di seguito elencate:

**installazione e configurazione specialistica di apparati di rete, dispositivi di gestione ed UPS.**